

PROGETTO

“PROGRAMMA LOTTA ALLA POVERTA”

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì CINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore DODICI e minuti zero nella Sede comunale

TRA

Il Comune di VINZAGLIO (NO) di seguito denominato “Comune”,
con sede in VINZAGLIO (NO) alla Via Roma n. 21 CAP 28060 Codice Fiscale: 80001470030 legalmente
rappresentato dal Sindaco GIUSEPPE OLIVERO

E L'Associazione di Volontariato Banco delle Opere di Carità, di seguito denominato “B O C” sito in
Vercelli via Birago n s/n cap. 13100 pr VC Codice Fiscale 94038040021 legalmente rappresentata dal
Responsabile nella persona del Sig. **Barale Giuseppe**

Premesso

- Con la presente si stipula accordo di collaborazione che il “Comune” si propone di sostenere, con iniziative, per la distribuzione di generi alimentari a persone o famiglie bisognose;
- che il “BOC” si propone di concorrere all'attuazione del programma previsto dal “Comune” mettendo a disposizione, nei limiti del presente accordo di collaborazione e delle eccedenze agro-alimentari raccolte che di volta in volta si determineranno, generi alimentari al fine di soccorrere le necessità delle famiglie;
- che il “BOC” si propone di redigere la bolla di consegna. Si conviene e stipula quanto segue

Art.1

Il “Comune” collabora con il “BOC” per l'assistenza alimentare in favore dei nuclei familiari destinatari del presente progetto assistenziale; il “BOC” per conto del Comune redige la bolla di consegna
Il numero di persone da assistere con il presente accordo di collaborazione viene concordato in n. 63 (sessantatre) della popolazione indigente residente sul territorio.

Art.2

Il “BOC” si impegna ad assegnare in proporzione alle famiglie, segnalate dai Servizi Sociali del Comune, le derrate alimentari, che avrà raccolto e o ricevute dalle normali fonti di approvvigionamento (Agea, industria, distribuzione commerciale, ecc..)

Le derrate predisposte saranno consegnate dal “BOC” al delegato del Comune che provvederà alla consegna alle famiglie.

Art. 3

Il “BOC” consegnerà solamente al legale rappresentante o a persona già in precedenza espressamente delegata dal Comune munita di apposito documento di riconoscimento. Il Delegato è tenuto al controllo di quanto ricevuto e riportato sulla bolla ricevuta di consegna numerata all'atto del ricevimento delle derrate, pertanto non potrà successivamente avanzare proteste sulla consegna.

Art. 4

Il “BOC” dal momento della consegna delle derrate alimentari al Delegato del “Comune”, sarà esonerato da qualsiasi responsabilità inerenti: la conservazione, la distribuzione ed il consumo delle stesse, senza altre formalità oltre la firma per ricevuta .

Art. 5

Il “Comune” è tenuto ad annotare correttamente sull'apposito registro di magazzino, numerato e timbrato in ogni sua pagina dal legale rappresentante della struttura, tutte le fasi di carico e scarico dei prodotti ricevuti, come da fac-simile consegnato dal BOC; ad accompagnare il prodotto che viene distribuito ai beneficiari da un attestato di consegna, numerato e datato, contenente la quantità e il genere di prodotto, oltre ai dati del destinatario (che firma per ricevuta); ad attenersi a tutte le indicazioni riportate nelle circolari AGEA ricevute in copia dal BOC; a conservare agli atti della Struttura, unitamente al registro di carico e scarico,

copie di detti documenti di consegna, e renderli disponibili agli eventuali controlli degli ispettori AGEA o del "BOC".

I registri, le relazioni, le schede, nonché altro documento materiale contenente dati sensibili, dovranno essere custoditi a cura del "Comune"

Art.6

Il "Comune" si impegna ad accettare la visita dei rappresentanti del "BOC" permettendo loro di accedere agli atti inerenti il rapporto e fornendo tutte le informazioni richieste sul funzionamento e sul rapporto con gli assistiti.

Art.7

Il "Comune" si impegna a comunicare al "BOC" tutte le informazioni richieste sul funzionamento e sul rapporto con gli assistiti in merito al Progetto.

Art.8

Al "Comune" è fatto obbligo di distribuire le merci ricevute dal "BOC" solo agli aventi diritto

Art.9

Al "Comune" è fatto divieto di distribuire le merci ricevute ad altri enti e fuori del proprio territorio. Tale disposizione può essere derogata solo previa autorizzazione scritta del "BOC".

Art.10

Il "Comune" considerata la partecipazione e la collaborazione al progetto del "BOC" si impegna a sostenere le iniziative finalizzate al mantenimento e allo sviluppo delle Associazioni con un contributo annuo per:

- il "BOC" di €. **500,00** da versare sul Conto corrente del **Banco delle Opere di Carità Codice IBAN IT72L0335901600100000140506.**

Il contributo annuale andrà così versato: Acconto pari al 50% del contributo annuo alla sottoscrizione del presente accordo di collaborazione – Saldo al 30/06/2018.

Resta inteso che le spese di versamento accessorie sono a carico del "Comune"

Art.11

Il "Comune", attraverso il proprio personale, eserciterà il controllo nel rispetto delle condizioni poste del presente accordo di collaborazione. Eventuali inosservanze alle disposizioni contenute nel presente accordo di collaborazione, non appena rilevate dal "Comune", dovranno essere contestate al "BOC" al momento della consegna delle derrate alimentari e non;

Art.12

Il presente accordo di collaborazione ha durata da 01/01/2018 al 31/12/2018 e potrà essere rinnovato con espressa volontà delle parti. Le parti hanno facoltà di risolvere il presente accordo di collaborazione a scopo benefico, con preavviso di 3 mesi, inviando all'Ente comunicazione scritta e senza obbligo di motivazione.

Art.13

All'atto della sottoscrizione del presente accordo di collaborazione il "Comune" dovrà consegnare al "BOC" la fotocopia del Codice Fiscale o Partita I.V.A., il consenso ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché le generalità del suo legale rappresentante compreso il suo domicilio legale e la documentazione richiesta dal "BOC".

Art.14

Il presente accordo di collaborazione, redatto in forma di scrittura privata, sarà registrato solo in caso d'uso.

Art.15

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni previste dal presente accordo di collaborazione, compreso il mancato pagamento del contributo, il Banco delle Opere di Carità potrà sospendere o risolvere l'erogazione del sostegno senza assunzione di responsabilità derivanti dalla sospensione o risoluzione dell'accordo nei confronti del Comune e/o dei terzi.

In caso di sospensione o risoluzione il Comune resterà obbligato al versamento del contributo pattuito con il presente accordo di collaborazione.

In caso di sospensione e successiva riattivazione del servizio, il Comune non potrà vantare alcuna pretesa sui mesi in cui il servizio è rimasto sospeso per causa ad esso imputabile, restando obbligato al versamento del relativo contributo.

Il Banco delle Opere di Carità è sollevato da qualsivoglia danno diretto ed indiretto possa derivare al Comune e/o a i terzi siano essi beneficiari e non, dal mancato adempimento del presente accordo di collaborazione per causa imputabile al Comune.

Si fa salvo il diritto del Banco delle Opere di Carità di chiedere il risarcimento dei danni subiti per il mancato adempimento del presente accordo di collaborazione.

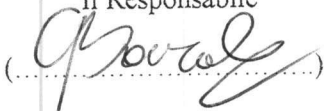
Art.16

Per quanto non previsto dal presente accordo di collaborazione si rinvia alle norme del Codice Civile. In caso di controversia giudiziale, il Foro di competenza è quello di

Letto confermato e sottoscritto

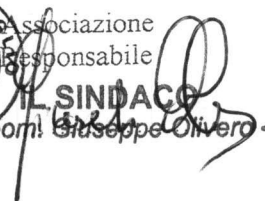
Associazione di Volontariato
Banco delle Opere di Carità

Il Responsabile

()

Via Birago, sn - VERCELLI

**BANCO
delle OPERE
di CARITÀ**


L'Associazione
Il Responsabile
IL SINDACO
Geom. Giuseppe Olivero -
()

Le parti approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti clausole: artt 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 dichiarando di accettarle mediante sottoscrizione

Associazione di Volontariato
Banco delle Opere di Carità

Il Responsabile

()

Via Birago, sn - VERCELLI

**BANCO
delle OPERE
di CARITÀ**


L'Associazione
Il Responsabile
IL SINDACO
Geom. Giuseppe Olivero -
()